



Mariaserena Catalano
Notaio

Allegato "A" all'Atto N. 1186 di Repertorio.....
in data 27 marzo 2026.....

STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione avente la denominazione di **"SETEM – PROVINCIA LIGURE (Servizio Terzo Mondo) ."** o in forma abbreviata **"SETEM "** (di seguito anche solo "Associazione"), divenendo: **"SETEM PROVINCIA LIGURE (Servizio Terzo Mondo) ETS"** o in forma abbreviata **"SETEM ETS"**.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ovada, piazza San Domenico n. 3 ed ha durata illimitata.

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa ha lo scopo di promuovere attività a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) attraverso:

- la progettazione e la realizzazione di interventi educativi, formativi e di assistenza sociale a favore delle popolazioni dei PSV, prendendosi carico del reperimento dei fondi necessari alla loro realizzazione
- il reclutamento e la formazione di personale volontario da inserire nei progetti di cooperazione nei PSV
- la beneficenza a favore delle popolazioni dei PSV

Per la realizzazione dello scopo statutario l'associazione potrà svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5, comma 1, Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11/8/2014 n. 125, e successive modificazioni
- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

L'associazione potrà inoltre:

- costituire, partecipare o collaborare con associazioni, fondazioni e altri enti senza fine di lucro, nonché aderire a organismi nazionali e internazionali che realizzano attività coerenti con gli scopi dell'associazione
- acquistare, alienare, gestire, affittare e possedere a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e in genere ogni bene utile e/o

necessario allo svolgimento dell'attività.....

- partecipare a bandi per l'ottenimento dei finanziamenti, anche di natura pubblica, finalizzati alla realizzazione di progetti coerenti con la propria missione istituzionale.....

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di svolgere fattiva attività di raccolta fondi occorrenti per la realizzazione delle finalità sopra indicate.

Art. 3) Ammissione e numero degli associati.....

3.1 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.3 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3.5 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4) Diritti ed obblighi degli associati.....

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

4.2 Per gli associati minori di età diritto di voto è esercitato, sino al

raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 Gli associati minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5) Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni: contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di associato è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dall'Assemblea.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione per giusta causa senza obbligo di preavviso. E' ammesso comunque il recesso discrezionale previo congruo preavviso.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro degli associati.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.9 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6) Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

Art. 7) Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati, salva diversa disposizione dello statuto (art. 5.3.);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.6 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o

per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito dell'associato richiedente.

7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 8) Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli

associati e gli eventuali contributi straordinari;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

8.5 L'Assemblea elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

8.6 Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

8.7 Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque unità e non superiore a ventuno complessivamente.

8.8 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

8.9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente o, in assenza od impedimento di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

8.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo se nominato. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.

8.11 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadano dalla carica.

8.12 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide

con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento; in modo tale da garantire comunque la partecipazione e l'intervento di tutti i partecipanti.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9) Presidente - Vicepresidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie. Al Presidente è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge le attività che gli sono affidate sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

Art. 10) Organo di controllo

10.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Se l'organo è collegiale è composto da 3 (tre) o

- 5 (cinque) membri.
- 10.2 I componenti dell'organo di controllo durano in carica per 4 (quattro) esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 10.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117
 - dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 10.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 10.5 I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 10.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 11) Revisione legale dei conti

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
- 11.2 Non possono essere eletti revisori legali i membri del Consiglio direttivo.
- 11.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato fino a due mandati consecutivi.
- 11.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
- 11.5 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 12) Patrimonio e risorse economiche

- 12.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

proprie finalità.

12.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi degli associati e di privati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

j) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

12.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) agli associati.

12.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13) Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

13.3 L'esercizio sociale si svolge dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13.4 Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 (trenta) del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

13.5 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve

rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

13.6 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

13.7 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 14) Libri sociali

14.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

14.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art. 15) Lavoratori

15.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

15.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 16) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

16.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

16.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17) Disposizioni transitorie.....

17.1 Tutte le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore si applicheranno e produrranno effetti a partire dal momento la medesima vi sarà iscritta.

17.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'indicazione di "ETS" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18) Rinvio.....

18.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Ugo Barani.....

“ Mariaserena Catalano Notaio.....